

Sommario

Sommario

Normativa internazionale

Organizzazione delle Nazioni Unite

Commenti Generali del Comitato Onu sui diritti del fanciullo	3
C.G. - sul superiore interesse del minore	3
Committee on the Rights of the Children, <i>General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)</i>	3
C.G. - sul diritto alla salute.....	3
Committee on the Rights of the Child, <i>General comment No. 15 (2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24)</i>	3
C.G. - sul diritto al riposo, allo svago, al gioco, alle attività ricreative, alla vita culturale ed artistica	3
Committee on the Rights of the Child, <i>General comment No. 17 (2013) on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 31)</i>	3
C.G. - sugli obblighi degli Stati in materia di impatto del settore economico sui diritti dei bambini.....	3
Committee on the Rights of the Child, <i>General comment No. 16 (2013) on State obligations regarding the impact of the business sector on children's rights</i>	3

Unione europea

Educazione e istruzione	3
Comitato economico e sociale europeo, Parere d'iniziativa del 16 e 17 gennaio 2013, sul tema "Liberare il potenziale dei bambini e dei giovani ad elevate capacità intellettive nell'Unione europea", pubblicato in GUUE del 14 marzo 2013, C 76.....	3
Educazione e istruzione – Servizi per l'infanzia	5
Commissione europea, Comunicazione del 29 maggio 2013, n. 322 final, Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sugli Obiettivi di Barcellona, "Lo sviluppo dei servizi di cura della prima infanzia in Europa per una crescita sostenibile e inclusiva".....	5
Misure di protezione - Minori non accompagnati.....	6
Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013, <i>Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale</i>	6

Politiche per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.....	7
Commissione europea, <i>Raccomandazione del 20 febbraio 2013, n. 112, Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale</i>	7
Normativa Nazionale	
Principio di non discriminazione.....	8
D.lgs del 12 luglio 2013, n. 14, <i>Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219</i>	8
Legge 149/2001, art. 40 – Banca dati nazionale adozioni.....	9
Ministero della giustizia, Decreto del 15 febbraio 2013, <i>Attivazione della Banca Dati delle Adozioni</i>	9
Legge 62/2011, art.4 - Detenute madri – Case famiglia protette.....	10
Ministero della Giustizia, Decreto 8 marzo 2013, <i>Requisiti delle case famiglia protette</i>	10
Educazione e istruzione.....	11
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Circolare Ministeriale del 6 marzo 2013, n. 8, Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “ <i>Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica</i> ”. <i>Indicazioni operative</i>	11
Violenza di genere (qui solo contro le donne) e domestica.....	12
Legge 27 giugno 2013, n. 77, <i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011</i> , pubblicata nella Gazz. Uff. 1 luglio 2013, n. 152.....	12
Normativa Regionale	
Politiche per adolescenti e giovani.....	16
Valle d'Aosta, LR 15 aprile 2013, n. 12, <i>Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani</i> , pubblicata nel BUR Valle d'Aosta 7 maggio 2013, n. 19.....	16
Famiglie - Sostegno economico e di assistenza sociale.....	16
Puglia, LR 6 febbraio 2013, n. 7, <i>Norme urgenti in materia socio-assistenziale</i> , pubblicata nel BUR Puglia dell'11 febbraio 2013, n. 21.....	16
Bolzano, LP 17 maggio 2013, n. 8, <i>Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige</i> , pubblicata nel BUR Trentino-Alto Adige del 21 maggio 2013, n. 21.....	17
Trento, LP 15 maggio 2013, n. 9, <i>Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie</i> , pubblicata nel BUR Trentino-Alto Adige del 15 maggio 2013, n. 20, Suppl. Straord. n. 1.....	17
Educazione e Istruzione – Servizi educativi per la prima infanzia.....	18
Calabria, LR 29 marzo 2013, n. 15, <i>Norme sui servizi educativi per la prima infanzia</i> , pubblicata nel BUR Calabria del 2 aprile 2013, n. 7, Suppl. Straord. 5 aprile 2013, n. 3.....	18
Toscana, LR 23 gennaio 2013, n. 2, <i>Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e di tirocini</i> , pubblicata nel BUR Toscana del 30 gennaio 2013, n. 4, parte prima.....	18
Violenza di genere – Misure di prevenzione, contrasto e sostegno alle vittime.....	19
Valle d'Aosta, LR 25 febbraio 2013, n. 4, <i>Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere</i> , pubblicata nel BUR Valle D'Aosta del 12 marzo 2013, n. 11.....	19
Veneto, LR 23 aprile 2013, n. 5, <i>Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne</i> , pubblicata nel BUR Veneto del 26 aprile 2013, n. 37.....	19

Normativa internazionale

Organizzazione delle Nazioni Unite

Commenti Generali del Comitato Onu sui diritti del fanciullo

C.G. - sul superiore interesse del minore

Committee on the Rights of the Children, *General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)*.

Su questo C.G. a breve si potrà leggere un contributo nella rivista *Cittadini in Crescita* 1/2013

C.G. - sul diritto alla salute

Committee on the Rights of the Child, *General comment No. 15 (2013) on the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health (art. 24)*.

C.G. - sul diritto al riposo, allo svago, al gioco, alle attività ricreative, alla vita culturale ed artistica

Committee on the Rights of the Child, *General comment No. 17 (2013) on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 31)*.

C.G. - sugli obblighi degli Stati in materia di impatto del settore economico sui diritti dei bambini.

Committee on the Rights of the Child, *General comment No. 16 (2013) on State obligations regarding the impact of the business sector on children's rights*.

Su questi tre C.G. è in corso di pubblicazione un contributo unico nella rivista *Cittadini in Crescita* 3/2012

Unione europea

Educazione e istruzione

Comitato economico e sociale europeo, Parere d'iniziativa del 16 e 17 gennaio 2013, sul tema *"Liberare il potenziale dei bambini e dei giovani ad elevate capacità intellettive nell'Unione europea"*, pubblicato in GUUE del 14 marzo 2013, C 76.

Il CESE, in qualità di organo consultivo dell'Unione europea, ha il compito di offrire alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo una consulenza qualificata attraverso la formulazione di pareri sulle

proposte di leggi dell'Unione. Tuttavia lo stesso può anche, pur in assenza di specifiche proposte di legge da commentare, formulare - di propria iniziativa - dei pareri su alcuni temi bisognosi di una specifica riflessione portandoli, così, all'attenzione degli altri organi dell'Unione. Nel caso in oggetto, infatti, è stato *moto proprio* che il Comitato ha preso in esame la situazione relativa ai bambini e ai giovani con elevate capacità intellettive invitando la Commissione europea e gli Stati membri ad adottare delle specifiche misure per questi giovani. Tali misure devono essere volte a favorire una maggiore attenzione presso gli istituti scolastici per capire quando bambini e adolescenti hanno un potenziale intellettuale superiore alla media ed offrir loro dei programmi adatti a "liberarne" il potenziale nei contesti più vari e nel corso delle diverse fasi e forme della loro educazione. Peraltro, in un generale contesto di crisi economica, un sistema scolastico connotato in tal modo contribuirebbe anche - sottolinea il CESE - a migliorare fortemente l'occupazione dell'Unione europea perché porterebbe a potenziare e valorizzare le conoscenze specializzate e ad evitare l'emigrazione delle persone con elevate capacità intellettive da uno Stato all'altro. Ciò che sarà essenziale modificare per ottenere dei risultati apprezzabili, continua il CESE, è il sostegno educativo - comprendendo anche l'educazione emotiva, particolarmente importante durante l'adolescenza - rivolto ai bambini e agli adolescenti che presentano elevate capacità intellettive in alcuni particolari ambiti e quindi anche la cura della formazione iniziale e permanente del corpo insegnante per metterli in grado di riuscire ad individuare tempestivamente il profilo e le caratteristiche degli studenti ad elevate capacità; ma saranno importanti anche la condivisione di procedure che consentano di individuare le elevate capacità intellettive tra gli studenti che si trovano in tutti i gruppi sociali, anche quelli sociali svantaggiati. Tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo dei giovani sono chiamati ad impegnarsi in tale senso: i responsabili politici, il corpo insegnante, il mondo scientifico e della ricerca, le famiglie e le parti sociali.

Il Comitato precisa poi che quando il quoziente di intelligenza è superiore a 130 (laddove 100 rappresenta l'indice medio) si deve avere riguardo anche ad altri indicatori molto importanti come per esempio l'alto grado di dedizione e di impegno: infatti, la perseveranza, l'interesse, la resistenza, la fiducia in sé, e un alto livello di creatività, flessibilità e originalità del pensiero, molto spesso sono presenti e fanno parte delle caratteristiche dei bambini e degli adolescenti con quozienti molto alti così come quando vengono fatte delle domande, date risposte e risolti problemi e difficoltà incontrati perché è dimostrato da un'ampia letteratura scientifica che non sempre nell'ambito dell'attività scolastica e accademica le elevate capacità sono sempre accompagnate da buoni risultati negli studi, ed è frequente incontrare anche casi di insuccesso scolastico fra gli studenti a elevate capacità. Il Comitato sollecita anche i singoli Stati e gli altri organi dell'Unione a riflettere sull'adeguatezza dell'individuazione e del sostegno agli studenti ad elevate capacità intellettive spiegando che è un fattore che certamente contribuisce a ridurre l'abbandono scolastico e ad aumentare la percentuale della popolazione che completa gli studi superiori e quindi a raggiungere l'obiettivo fondamentale della strategia Europa 2020 per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Il percorso non sarà facile perché le alte capacità rappresentano un potenziale che, per manifestarsi, necessitano di essere innanzitutto individuate, riconosciute come tali dalla società perché altrimenti rischiano di perdersi e per questo occorre combattere il fatto che un numero considerevole di persone a elevate capacità sfugga al processo di individuazione. Tale processo può svolgersi a partire dal termine della scuola materna o dall'inizio dell'istruzione elementare. Come per qualunque altro studente che presenti necessità di sostegno educativo specifico, l'individuazione precoce degli studenti a elevate capacità facilita una risposta adeguata e previene i possibili casi di fallimento o abbandono scolastico. Il punto 3.2.3 sottolinea poi che l'individuazione precoce avviene in genere quando i genitori e i maestri osservano che un bambino si differenzia dai coetanei, oppure che in alcune occasioni mostra segni di disadattamento. La valutazione precoce (il punto 3.2.4. indica l'età 4-5 anni), che dovrà poi essere confermata o smentita dagli specialisti, può basarsi su determinati indicatori come: l'uso del linguaggio (ampiezza del vocabolario, precisione nell'utilizzo delle parole, complessità della struttura delle frasi); una comprensione elevata di idee complesse o astratte (elaborando idee di un livello inatteso per la sua età).

Occorre poi fare particolare attenzione nel definire uno studente come un individuo dotato di elevate capacità, perché il fenomeno della precocità, così come quello di un ambiente familiare particolarmente

attento, può dare luogo a una diagnosi prematura che di conseguenza sarà opportuno riesaminare per vedere se lo studente si sta avvicinando a parametri di normalità o invece resta su valori molto alti.

Infine il CESE osserva che, se gli elementi familiari e socioculturali spesso incidono sui profili di elevate capacità, in altri casi le capacità si riscontrano proprio in bambini provenienti da ambienti diversi. Infatti, possono esserci studenti che hanno alte capacità e sono disabili o autistici e viceversa studenti che pur presentando un profilo di elevate capacità intellettive, possono incontrare difficoltà di scolarizzazione e problemi di fallimento scolastico per motivi di mancanza di un sostegno educativo specifico, o ancora per problemi di adattamento, oppure che presentano problemi di emarginazione o rifiuto da parte del gruppo, il che a sua volta contribuisce ad aumentare i rischi di fallimento scolastico.

Educazione e istruzione – Servizi per l'infanzia

Commissione europea, Comunicazione del 29 maggio 2013, n. 322 final, Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sugli Obiettivi di Barcellona, *“Lo sviluppo dei servizi di cura della prima infanzia in Europa per una crescita sostenibile e inclusiva”*.

La Relazione fa il punto sull'attuazione degli obiettivi di Barcellona negli Stati membri mettendo in evidenza gli ostacoli e le sfide che i singoli Stati si trovano ad affrontare nello sviluppo dei servizi di accoglienza per la prima infanzia. La capacità degli Stati di aumentare in modo significativo e sostenibile il tasso di occupazione dipende, infatti, anche dalla possibilità per gli uomini e le donne di conciliare la vita professionale con la vita privata. In tal senso, la disponibilità di servizi di qualità per la cura della prima infanzia è cruciale e costituisce, insieme all'offerta di modalità di lavoro flessibili e a un adeguato sistema di congedi per motivi familiari, la combinazione di misure volta a favorire la conciliazione della vita professionale con quella privata, promossa a livello europeo. Essa rappresenta, inoltre, un investimento fondamentale nello sviluppo dei bambini e nella lotta all'abbandono scolastico e alla trasmissione delle disuguaglianze.

Dalla relazione emergono, chiaramente, gli sforzi ancora da fare in termini di disponibilità dei servizi per i bambini di meno di 3 anni: secondo i dati europei nel 2010 solo dieci Stati membri (DK, SE, NL, FR, ES, PT, SI, BE, LU e UK) hanno raggiunto l'obiettivo di Barcellona, mentre quindici Stati sono sotto il 25%. La disponibilità appare particolarmente bassa in Polonia, Repubblica ceca e Slovacchia, dove il tasso di accoglienza è inferiore al 5%. Nella maggior parte dei paesi esiste, peraltro, una netta differenza tra le zone urbanizzate e le aree più rurali e/o tra una regione e l'altra (ad esempio in Germania e in Italia). Laddove il tasso è salito, come in Francia, sembra che l'incremento sia dovuto anche a un importante piano di sviluppo dell'offerta volto a creare nuove soluzioni di accoglienza tra il 2009 e il 2012. Oppure, come è accaduto in Slovenia, l'aumento è stato causato dall'introduzione della copertura da parte dello Stato delle spese per i servizi di accoglienza a partire dal secondo figlio. Il tasso di accoglienza per i bambini dall'età di tre anni all'età della scuola dell'obbligo, invece, è rimasto praticamente stabile e sembra che il costo continui a rimanere un ostacolo per molti genitori che restano sul mercato del lavoro solo se i servizi sono finanziariamente sostenibili. Infatti il 53% delle madri dichiara di non lavorare o di lavorare a tempo parziale per motivi legati ai servizi di accoglienza (Irlanda, Paesi Bassi, Romania e Regno Unito).

Dalla relazione si evince che la maggior parte dei Governi degli Stati membri finanziano i servizi di accoglienza (sotto forma di sussidi diretti, assegni parentali soggetti a condizioni di reddito, riduzione della pressione fiscale), ma che i costi a carico delle famiglie restano comunque elevati, soprattutto nel Regno Unito e in Irlanda dove rappresentano oltre il 41% del reddito netto di una famiglia in cui lavorano entrambi i genitori.

La Relazione testimonia infine l'impegno della Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, a favorire il raggiungimento degli obiettivi di Barcellona e lo sviluppo di servizi di assistenza per l'infanzia

accessibili, a costi ragionevoli e di qualità, al fine di rimuovere gli ostacoli all'occupazione dei genitori e di favorire l'inclusione sociale e promuovere la parità di genere. Sottolinea, altresì, che i suoi prossimi interventi ed azioni promuoveranno non solo misure volte a conciliare la vita professionale e quella privata, basata su modalità di lavoro flessibili e su un sistema di congedi per motivi familiari nonché sulla disponibilità di servizi di assistenza accessibili e di qualità per i bambini in età prescolare, per i bambini e i preadolescenti fuori dall'orario scolastico, ma anche misure volte ad incentivare gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli (anche di natura fiscale) all'attività professionale delle donne e a sollecitare i padri ad assumere maggiori responsabilità familiari, in particolare prendendo congedi per motivi familiari alla stregua delle donne.

Misure di protezione - Minori non accompagnati

Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013, Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

L'intervento della Direttiva 2013/33/UE del 26 giugno 2013 ha rappresentato un passo relevantissimo per due motivi: sia in quanto strumento che *“vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”* (art. 288 3° comma TFUE) sia perché di contenuto innovativo rispetto alle precedenti norme e perché fornisce i principi essenziali, inderogabili, a cui il sistema dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei minori non accompagnati dovrà - all'interno degli Stati membri - uniformarsi.

La direttiva vincola, dunque, gli Stati che ne sono i destinatari e produce nei loro confronti effetti obbligatori, anche se poi gli Stati membri hanno un potere discrezionale nell'attuare e nel raggiungere quei risultati che la direttiva impone con la conseguenza che, quando tali misure non raggiungessero gli scopi definiti entro il termine stabilito, le direttive resterebbero prive di effetti. Ciò significa che anche nel caso della direttiva in commento, la sua portata vincolante investe in modo particolare il termine fissato per l'entrata in vigore delle misure interne dell'Italia, anche se l'Italia - così come gli altri Stati - possono dare applicazione alla direttiva in via anticipata rispetto al termine fissato dall'Unione (20 luglio 2015).

Per quanto concerne il contenuto della direttiva 2013/33/UE essa definisce un criterio generale di tutela finalizzato al definitivo superamento di soluzioni non appropriate. Gli Stati membri devono assicurare, all'arrivo di un minore in uno Stato, l'assistenza di un rappresentante che svolga le sue funzioni in conformità con il principio dell'interesse superiore del minore che dovrà immediatamente essere informato della nomina di un suo rappresentante che potrà essere sostituito solo in caso di assoluta necessità (e non sono ammissibili in qualità di rappresentante organizzazioni o individui i cui interessi, anche solo potenzialmente, possano contrastare con quelli del minore). I minori, dal momento in cui entrano nel territorio dello Stato membro fino al momento in cui ne escono, devono alloggiare presso familiari adulti o una famiglia affidataria o in centri di accoglienza o altre strutture specifiche per minori e comunque solo se valutate idonee per i minori. Possono, inoltre, alloggiare insieme agli adulti solo i minori non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni purché ciò non sia contrario al loro superiore interesse; per quanto possibile i fratelli devono alloggiare insieme e i cambi di residenza dei minori non accompagnati devono essere limitati il più possibile. Gli Stati membri devono iniziare a rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato e, nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via non formale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza. Anche per questo motivo il personale che lavora con i minori non accompagnati dovrà avere una specifica formazione.

Politiche per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale

Commissione europea, *Raccomandazione del 20 febbraio 2013, n. 112, Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale.*

Nella maggior parte dei paesi dell'UE, i minori sono più esposti alla povertà o all'esclusione sociale del resto della popolazione perché hanno meno possibilità di avere successo negli studi, di godere di buona salute e di contribuire alla prevenzione della trasmissione delle disuguaglianze da una generazione all'altra. La strategia Europa 2020 mira a combattere proprio questa realtà attraverso il perseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva destinata a generare vantaggi di lungo periodo per i minori, per l'economia e per la società nel suo insieme. In base a tale strategia l'intervento precoce e la prevenzione diventano requisiti essenziali per l'elaborazione di strategie efficaci: infatti, affrontare il disagio sociale fin dalla prima infanzia costituisce uno strumento fondamentale per intensificare la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale in generale che si realizza in modo efficace quando è accompagnato da strategie integrate che associano misure di supporto all'inserimento professionale dei genitori, un sostegno finanziario adeguato e l'accesso a servizi essenziali per il futuro dei minori, come un'istruzione (prescolare) di qualità, l'assistenza sanitaria, servizi nel settore degli alloggi e servizi sociali, nonché occasioni per i minori di partecipare alla vita sociale e di esercitare i loro diritti.

La Commissione raccomanda agli Stati membri di adottare ed applicare politiche volte a eradicare la povertà e l'esclusione sociale dei minori indicando alcuni orientamenti da seguire:

– trattare il problema della povertà e dell'esclusione sociale dei minori dal punto di vista dei loro diritti, basandosi in particolare sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e sulle disposizioni pertinenti del trattato sull'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, vigilando affinché tali diritti siano rispettati, protetti ed esercitati;

– far prevalere in qualunque momento l'interesse superiore dei minori e riconoscere a questi ultimi la qualità di pieni titolari di diritti individuali, riconoscendo allo stesso tempo l'importanza del sostegno alle famiglie quali prime responsabili del benessere dei minori;

– dedicare particolare attenzione ai minori più minacciati dalla miseria a causa di molteplici svantaggi come i minori rom, minori di famiglie migranti o appartenenti a minoranze etniche, minori che presentano esigenze specifiche o che soffrono per una disabilità, ragazzi di strada, minori i cui genitori sono reclusi e minori provenienti da famiglie particolarmente esposte al rischio di povertà, come le famiglie monoparentali o le famiglie numerose.

La Commissione chiede, infine, di elaborare strategie integrate come: l'accesso a risorse sufficienti (riconoscere lo stretto legame tra la partecipazione dei genitori al mercato del lavoro e le condizioni di vita dei loro figli); l'accesso a servizi di qualità a un costo sostenibile (riducendo le disuguaglianze dalla più tenera età e le difficoltà di cui soffrono i minori svantaggiati, investendo nei servizi di educazione e accoglienza per la prima infanzia, incoraggiando i minori a esprimere pareri e fare in modo che tali pareri riescano ad influenzare le grandi decisioni che riguardano i minori); il diritto dei minori a partecipare alla vita sociale incoraggiando la partecipazione di tutti i minori e riconoscendo la capacità dei minori di agire sul proprio benessere e di superare le situazioni difficili (dando loro, per esempio, occasioni di partecipare ad attività di apprendimento informale al di fuori della famiglia e degli orari scolastici).

Normativa Nazionale

Principio di non discriminazione

D.lgs del 12 luglio 2013, n. 14, *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.*

L'approvazione del Decreto Legislativo del 12 luglio 2013, n. 14, da parte del Consiglio dei Ministri, ha dato corso alle modifiche, ai principi e ai criteri direttivi dettati dalla legge 219/2012 (leggi il [commento unico](#)) alle lettere a-p, volti a uniformare la disciplina codicistica e quella speciale alla unicità di stato di figlio, nonché a introdurre disposizioni in merito all'ascolto del minore, alla disciplina del rapporto del minore con gli ascendenti e alla previsione della segnalazione alle competenti autorità amministrative delle situazioni di disagio. Fra l'altro si è giustamente colta tale occasione anche per attribuire un particolare valore ai contributi ricevuti negli anni durante il processo di elaborazione della nuova disciplina e alle norme di diritto europeo e sovranazionale. Nello specifico, il riferimento va: al Trattato di Lisbona (2009) che ha attribuito un valore vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e ha vietato qualsiasi tipo di discriminazione fondata sulla nascita; alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, i cui articoli 8 e 14 proteggono la vita familiare e vietano qualsiasi discriminazione; al Regolamento dell'Unione europea n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

Con i nuovi articoli introdotti col decreto, da 337-bis a 337-octies del codice civile, il nostro ordinamento si dota di un corpo giuridico unico comune per i rapporti fra i genitori e i figli in modo da diventare il solo riferimento per le controversie genitoriali, di separazione, divorzio o interruzione di convivenza tra persone anche non sposate. A tal fine, la prima conseguenza di questo cambiamento è stata la ridefinizione, nei codici e nelle leggi speciali, di alcuni termini: così il termine "potestà" genitoriale cambia con "responsabilità" genitoriale in modo da accogliere la definizione europea che inquadrava (ed inquadra tutt'ora) il concetto di "responsabilità genitoriale" come "i diritti e i doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita" (art. 2, n. 7 Reg. CE n. 2201/2003). Medesimo cambiamento ha coinvolto anche la legge 184/1983, laddove l'espressione "potestà dei genitori" è stata sostituita con "responsabilità genitoriale".

Oltre ai cambiamenti di tipo terminologico, il decreto prevede, nell'ambito della legge 184, una modifica di tipo sostanziale che impone che "il giudice segnali ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia" (nuovo art. 79-bis): dunque con la nuova disciplina, i Comuni, così come lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, sono chiamati (comma 3, art. 1 L. 184/1983) a sostenere i nuclei familiari a rischio; la segnalazione è utile proprio a far venir fuori le situazioni di povertà che potrebbero palesarsi nell'ambito di procedimenti giudiziari, molto spesso non ancora conosciute dalle Autorità territoriali, e che a tal fine si attivano per dare sostegno al nucleo familiare in difficoltà, arginando possibili fenomeni di abbandono o di degrado sociale.

Fra le novità apprezzabili anche la scelta del legislatore di far scegliere di "comune accordo" la residenza abituale del fanciullo (artt. 316 cc e 337-ter comma 3) e quella di prevedere una nuova legittimazione attiva dei "nonni" (art. 317-bis c.c) che, finalmente, potranno far valere una loro azione davanti al Tribunale per i minorenni, quando sia loro impedito il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori di età.

In un'ottica di miglioramento del nostro sistema giuridico a favore dei bambini e degli adolescenti, i diversi interventi di modifica sul diritto all'ascolto che danno attuazione a tale principio contenuto nella lettera i) del primo comma dell'articolo 2 della legge delega sopra citata, rappresentano senza dubbio uno dei passaggi più belli e di maggior pregio dell'opera del legislatore.

Così, il nuovo articolo 336-bis - già forte dell'orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione¹ per cui il mancato ascolto del minore (dodicenne o anche più piccolo) capace di discernimento costituisce una violazione del principio del contraddittorio e del principio del giusto processo - ribadisce che il giudice quando considera il minore capace di capire la situazione e le conseguenze delle sue opinioni - non deve fare a meno di ascoltarlo, anche in virtù del fatto che qui il minore gode di un'adeguata tutela giacché quel "dovere di ascoltare" lascia sempre aperta la possibilità di "non ascolto", ogni volta che viene valutata l'età, la capacità di discernimento, o quando l'audizione in qualsiasi situazione e per qualsiasi motivo comporti un danno e confligga con il suo preminente interesse. A rendere saldo quanto detto circa il rafforzamento di tale diritto, è l'averlo esteso fino a comprendere non solo l'ambito dei procedimenti che riguardano il minore, a parte il caso in cui il giudice lo ritenga in contrasto con l'interesse del fanciullo oppure risulti manifestamente superfluo, ma anche per altre situazioni come i procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli (art. 337-octies comma 1); quando il giudice deve designare al minore un tutore (art. 348 comma 3) e quando si debbano assumere dei provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione per la cura del minore (art. 371); durante il procedimento di divorzio (art. 4 comma 8, L. 898/1970).

Il decreto, inoltre, introduce nella disciplina sui rapporti genitoriali (art. 337-ter comma 2 e quindi in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio) la possibilità che il giudice ordinario adotti l'istituto dell'affidamento familiare ("ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare") al quale provvede il giudice del merito anche d'ufficio.

Tra le altre modifiche della nuova disciplina ricordiamo quella in tema di successioni ai figli nati fuori del matrimonio o al suo interno ai quali è riservato lo stesso trattamento normativo con la conseguente soppressione del "diritto di commutazione", diritto che favoriva i figli legittimi rispetto a quelli naturali conferendo ai primi un particolare diritto da esercitarsi nei confronti dei secondi una volta apertasi la successione del comune genitore. E, per quanto riguarda il riconoscimento dei figli, quelli nati fuori dal matrimonio potranno essere riconosciuti sia congiuntamente, sia separatamente dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con un'altra persona all'epoca del concepimento.

Legge 149/2001, art. 40 – Banca dati nazionale adozioni

Ministero della giustizia, Decreto del 15 febbraio 2013, *Attivazione della Banca Dati delle Adozioni*.

Con il decreto del 15 febbraio 2013 viene attivata la Banca Dati nazionale relativa ai minori dichiarati adottabili e ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale istituita ai sensi dell' art. 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149. In tale modo viene anche data attuazione al decreto ministeriale del 24 febbraio 2004, n. 91, che prevedeva le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili e del decreto del 14 luglio 2004, sulle Regole procedurali di carattere tecnico operativo per la definizione di dettaglio della gestione della banca di dati relativa ai minori dichiarati adottabili.

¹ Vedi sul punto anche il Tribunale di Varese, sez. I, decreto 24.01.2013 il quale richiama la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 22238/2009.

Adesso, la banca dati in oggetto - istituita presso il Dipartimento per la Giustizia minorile con gestione attribuita al Capo del dipartimento per la giustizia minorile - è funzionante e può essere alimentata sia automaticamente (tramite i registri informatizzati presso gli uffici della giurisdizione minorile) sia manualmente. Nella stessa sono contenuti, da un lato i nomi e i profili dei minori adottabili (dati anagrafici condizioni di salute, famiglia di origine ed eventuale esistenza di fratelli, l'attuale sistemazione dei bambini, i loro precedenti collocamenti, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, i dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale per i minorenni, ogni altra informazione idonea al miglior esito del procedimento) e, dall'altro, i nomi e i profili delle coppie e dei singoli disponibili all'adozione (dati anagrafici, residenza, domicilio, recapito telefonico, stato civile, stato di famiglia, dati anagrafici dei genitori della coppia o della persona singola aspirante all'adozione, condizioni di salute, caratteristiche socio-demografiche della famiglia, motivazioni, altri procedimenti di affidamento o di adozione e il relativo esito, dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale, ogni altra informazione idonea al miglior esito del procedimento) in modo da rendere più efficiente la ricerca dei genitori più adatti per ogni singolo bambino. Invece, i dati in essa contenuti saranno conservati solo per il tempo previsto dalla normativa di cui al D.lgs n. 196 in modo da consentire l'identificazione dell'interessato per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Infine deve essere sottolineato che, seppure realizzata in ritardo rispetto alla previsione della legge 149/2001, tale banca dati rappresenta l'avvio di un processo molto importante sia perché l'Italia diviene - a questo punto - uno dei primi paesi in Europa ad avviare una banca dati del genere, sia perché la scelta fatta dal nostro paese insieme ad altri Stati europei permetterà di avere un panorama più ampio dei bambini fuori famiglia. E ciò anche se non può essere taciuto che, per un'effettiva diffusione del sistema della Banca dati a tutti i Tribunali per i minorenni, occorrerà aspettare ancora perché dovranno essere prima compiuti alcuni specifici interventi sulle infrastrutture tecniche a disposizione: e la carenza di risorse finanziarie ed umane rende (e renderà) necessario procedere ad una diffusione progressiva del sistema nei Tribunali per i minorenni, diffusione che sia, quindi, compatibile con le limitate risorse a disposizione.

Legge 62/2011, art.4 - Detenute madri – Case famiglia protette

Ministero della Giustizia, Decreto 8 marzo 2013, *Requisiti delle case famiglia protette.*

La legge n. 62 del 21 aprile 2011, all'art. 4, prevedeva l'istituzione delle "case famiglia protette", per l'accoglienza di genitori imputati con prole infraseienne, nei cui confronti l'autorità Giudiziaria abbia disposto gli arresti domiciliari in alternativa alla propria abitazione, luogo di privata dimora o luogo pubblico di cura e assistenza, e di quei genitori con prole di età inferiore ai dieci anni, conviventi, ammessi alla detenzione domiciliare ex art. 47 ter o alla detenzione speciale ex art. 47 quinquies. Stabiliva, inoltre, che un decreto del Ministro della giustizia avrebbe dovuto definire le caratteristiche tipologiche delle case e, sulla base di tali caratteristiche, individuare le strutture gestite da enti pubblici o privati idonee ad essere utilizzate come case-famiglia protette.

Il decreto in oggetto, infatti, rappresenta la "realizzazione" delle case famiglia protette, uno snodo importantissimo per la piena applicazione della legge 62/11 perché consente ai destinatari della norma, quando sprovvisti di riferimenti materiali e abitativi, di evitare l'ingresso in strutture penitenziarie, seppure a custodia attenuata quali gli ICAM. Il decreto stabilisce che le strutture "case famiglia protette" delle quali potranno fruire solo soggetti per i quali non vengano ravvisate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (o soggetti nei confronti dei quali, nel caso di concessione di misure alternative previste, non sussista grave e specifico pericolo di fuga o di commissione di ulteriori gravi reati, e risulti constatata l'impossibilità di esecuzione della misura presso l'abitazione privata o altro luogo di dimora) devono rispettare i criteri organizzativi e strutturali previsti dall'articolo 11 della Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L.328/2000) e del DPCM n. 308/2001 tenendo presente le seguenti caratteristiche tipologiche: innanzitutto le case famiglia protette devono

essere collocate in località dove sia possibile l'accesso ai servizi territoriali, socio-sanitari ed ospedalieri, con vicino una rete integrata per il sostegno del minore e dei genitori; le strutture poi devono consentire una vita quotidiana ispirata a modelli familiari, tenuto conto del prevalente interesse del minore; possono ospitare non oltre sei nuclei di genitori con relativa prole; inoltre si dà importanza al profilo e al ruolo che gli operatori professionali impiegati devono avere, tale da facilitare il conseguimento delle finalità di legge; i servizi indispensabili per il funzionamento della strutture sono in comune e sono previsti spazi da destinare al gioco per i bambini, possibilmente anche all'aperto; sono previsti spazi, di dimensioni per consentire gli incontri personali, quali gli incontri e i contatti con i figli e i familiari al fine di favorire il ripristino dei legami affettivi.

Tali strutture devono tendere ad agevolare il ripristino della rete di rapporti familiari in funzione dell'equilibrato sviluppo del minore e le case famiglia protette, così come individuate nel decreto, consentono la possibilità di essere utilizzate per gli arresti domiciliari e per le misure alternative della detenzione domiciliare e della detenzione domiciliare speciale quando, come stabilito dal punto 10 del decreto ministeriale in questione, il Ministro della giustizia, stipula con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture da utilizzare come case famiglia protette.

Ai punti 2, 7, 8 del decreto riappare la finalizzazione della legge all'interesse del minore. Tuttavia l'innalzamento dell'età dei minori contenuto nella legge - da tre a sei anni - non tiene conto dell'anomala situazione del figlio, costretto a rimanere in un ambiente difficile come il carcere fino a sei anni, età in cui si deve andare a scuola e si inizia ad avvertire la differenza fra un ambiente libero e uno coatto (anche se, è possibile - come affermano gli psicologi - che i bambini avvertano tale differenza già a tre anni). D'altra parte i valori in gioco sono due: quello di non far crescere il figlio senza la madre e quello per cui l'inserimento del figlio in un ambiente innaturale come il carcere è un rischio da non correre, tanto più se l'età viene elevata e i tempi di permanenza dei bambini si allungano comportando l'esigenza di rinforzare la struttura stessa.

Educazione e istruzione

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Circolare Ministeriale del 6 marzo 2013, n. 8, Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "*Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica*". *Indicazioni operative.*

La circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 6 marzo 2013 ha innanzitutto lo scopo di rendere più chiare le indicazioni della direttiva del 27 dicembre 2012 sugli *strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali*², che attua una serie di orientamenti da tempo presenti nell'Unione europea, completando il quadro italiano delle norme sull'inclusione scolastica generalizzata degli alunni con disabilità.

Negli anni, l'emanazione da parte del legislatore italiano di alcuni documenti importanti su questo tema (cfr. linee guida del 4 agosto 2009 per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità; Legge 170 del 2010 sui disturbi specifici dell'apprendimento, linee guida del 12 luglio 2011 relative al diritto allo studio e all'inclusione scolastica degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento) aveva già creato un buon quadro giuridico ma adesso, con la direttiva 8/2013, il Ministero compie un importante passo avanti perché, pur senza creare nuove fattispecie normative e solo evidenziando alcune realtà già esistenti, fornisce importanti indicazioni organizzative anche per l'inclusione di quegli alunni che non

² Nella prima parte del documento emanato il 27 dicembre si offrono indicazioni alle scuole per la presa in carico di studenti con Bisogni Educativi Speciali, mentre nella seconda si definiscono le modalità di organizzazione dei Centri Territoriali di Supporto (CTS) - strutture che «rappresentano l'interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole e tra le scuole stesse in relazione ai Bisogni Educativi Speciali» - le loro funzioni e la composizione del personale che vi opera.

siano certificabili né con “disabilità” (ex L. 104/1992), né con “DSA” (L. 170/2010), e che tuttavia abbiano delle difficoltà attribuibili ad uno svantaggio personale, linguistico, culturale o socio-ambientale³. La direttiva del 27 dicembre estende, infatti, a tutte queste tipologie, i benefici delle misure compensative e dispensative previsti dalla legge 170/10 introducendo il concetto di “Bisogni Educativi Speciali” (BES) e delinea una strategia per realizzare concretamente il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni che hanno delle difficoltà. La circolare dedica particolare attenzione a spiegare che i Bisogni Educativi Speciali non certificati, dovuti agli svantaggi socioeconomici, o linguistici e culturali, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi o di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche e che, per questi bambini e ragazzi, deve essere possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati (oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative) per il tempo strettamente necessario a superare quelle difficoltà perché, contrariamente alle situazioni di disturbo documentate, le misure dispensative devono avere un carattere solo transitorio. Così il diritto all’apprendimento diventa ancora di più un diritto alla personalizzazione dell’apprendimento (principio che già ricorda la personalizzazione degli interventi educativi e didattici della legge n. 53/2003) per tutti gli studenti in difficoltà che necessitano di un’educazione specifica anche soltanto per determinati periodi e rispetto ai quali le scuole devono offrire un’adeguata risposta. Perciò, fermo restando l’obbligo di certificazione per le situazioni di disabilità e di diagnosi per i DSA, a questo punto sarà compito del Consiglio di classe (o del team dei docenti) indicare in quali altri casi sia necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica e/o di misure compensative o dispensative, nella presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Il percorso individualizzato viene redatto in un particolare Piano Didattico Personalizzato (PDP) che individua gli interventi ed i criteri di valutazione più idonei, indicato non più solo per i bambini con DSA ma anche per gli alunni con BES, privi di certificato.

Violenza di genere (qui solo contro le donne) e domestica

Legge 27 giugno 2013, n. 77, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*, pubblicata nella Gazz. Uff. 1 luglio 2013, n. 152.

Vedi [commento](#)

L’approvazione della legge di ratifica della Convenzione di Istanbul⁴ (d’ora in avanti semplicemente la “Convenzione”) rappresenta un passaggio di grande importanza per il nostro ordinamento giuridico perché trasferisce al suo interno la strategia per la prevenzione della violenza alle donne⁵, la violenza domestica⁶ e la protezione delle vittime varata dal Consiglio d’Europa. La Convenzione in oggetto è infatti il primo strumento internazionale - giuridicamente vincolante - finalizzato a creare un quadro normativo funzionale a combattere qualsiasi forma di violenza perpetrata nei confronti delle donne attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi nel settore⁷, ed ha l’importante pregio di essere munita di un meccanismo di controllo che ne valuta lo stato d’attuazione basato, principalmente, sul lavoro di un gruppo di esperti indipendenti (denominati con l’acronimo GREVIO) cui farà seguito la valutazione conclusiva del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa.

³ Come per esempio gli alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD) e gli alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline): per i primi, se vi è anche la certificazione di disabilità, scatta il diritto al sostegno; se invece tale certificazione manca, hanno comunque diritto ad avere le garanzie derivanti dalla Legge 170/10.

⁴ Legge 27 giugno 2013, n. 77, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*, pubblicata nella Gazz. Uff. 1 luglio 2013, n. 152.

⁵ Compresa, naturalmente, le minori di diciotto anni, cfr. art. 3 lettera f della Convenzione.

⁶ Vedi art. 3 lettera b. che definisce la violenza domestica: “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale psicologica e o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.

⁷ Dagli organi degli Stati ai servizi, alle organizzazioni non governative.

Con la ratifica della Convenzione sono pertanto state portate nel nostro ordinamento giuridico le norme convenzionali che ancora non ne facevano parte e, contemporaneamente, elevate a livello sovranazionale (e precisamente al rango di norme convenzionali) le previsioni già presenti nel nostro sistema civile e penale che hanno trovato conferma in quelle contenute nella Convenzione. Nella stessa, inoltre, viene chiaramente indicato un legame tra l'obiettivo della concreta parità tra i sessi e quello dell'eliminazione della violenza sulle donne, scopi che quindi hanno l'attitudine ad essere perseguiti contestualmente attraverso strategie di carattere generale e specifiche misure. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile prevenire e combattere efficacemente la violenza nei confronti delle donne che costituisce, ad un tempo, una violazione dei diritti umani⁸ ed una grave forma di discriminazione⁹. Nella Convenzione sono criminalizzate le più varie forme di violenza e stigmatizzati tutti gli altri aspetti che rappresentano, inequivocabilmente, delle manifestazioni dei rapporti di forza disuguali tra gli uomini e le donne che, poi, sono le principali cause degli omicidi delle donne. Così, reati quali lo stalking, la violenza psicologica e fisica, le molestie sessuali, il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata, acquistano adesso, sebbene già previsti come reati dal nostro sistema penale, un valore più internazionale.

Leggendo attentamente il testo della Convenzione balza agli occhi, prima di ogni altra cosa, il fatto che la stessa mira ad imporre agli Stati, e quindi anche all'Italia, un radicale cambiamento culturale circa le differenze di genere. Si chiede, infatti, agli Stati di preparare figure professionali e forze dell'ordine a riconoscere e saper gestire i casi che riguardano le violenze alle donne, di finanziare i centri antiviolenza sul territorio nazionale, di dotarsi di strumenti legislativi o di altro tipo per prevenire i reati, di inasprire le pene, ma anche di compiere un'opera di sensibilizzazione su questo genere di violenza e di cercare di favorire un'educazione che ponga un'attenzione specifica alle situazioni di particolare vulnerabilità fino a dar vita a delle politiche integrate realmente sensibili al genere.

Passando, poi, ad un esame specifico delle varie parti in cui è divisa la Convenzione, deve essere ricordato che il Capitolo II contiene gli impegni, di carattere politico e sociale, che integrano le previsioni di prevenzione, tutela e sanzione contenute nei tre capitoli successivi. La Convenzione richiama apertamente, infatti, la necessità dell'adozione di misure di ampia portata che siano volte a indirizzare e coordinare l'opera dei numerosi soggetti e organismi che operano in questo campo: le forze di polizia, le autorità giudiziarie, i servizi sociali, i servizi sanitari, le ONG attive a favore della protezione delle donne, gli enti di protezione dell'infanzia e gli altri partner pertinenti. Gli Stati devono quindi predisporre un insieme completo di misure legislative, ma anche di politiche efficaci, globali e coordinate, volte a porre i diritti della vittima al centro del sistema. Si evince, inoltre, dal testo della Convenzione, quanto la raccolta dei dati sia considerata indispensabile per comprendere la natura e la diffusione della violenza sulle donne e della violenza domestica proprio nell'ottica di predisporre politiche fondate su elementi reali e obiettivi per contrastare il fenomeno e valutare l'efficacia delle misure adottate.

Il Capitolo III individua, invece, nel cambiamento di atteggiamenti e nel superamento di stereotipi culturali che favoriscono o giustificano l'esistenza di tutte le forme di violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica il modo per prevenire questi episodi. Gli Stati e, quindi, nel nostro caso l'Italia, dovranno compiere degli sforzi per adottare una serie di misure che dovranno essere attuate concretamente a livello nazionale, al fine di promuovere il cambiamento di atteggiamenti e di comportamenti¹⁰; prendere in considerazione i bisogni delle persone più vulnerabili, concentrandosi sul rispetto dei diritti umani; incoraggiare le persone ma soprattutto i ragazzi a prevenire la violenza; vigilare affinché la cultura, gli usi, i costumi o la religione non siano utilizzati come pretesto per giustificare la

⁸ Cfr. art. 3 lettera a) che definisce la violenza nei confronti delle donne "una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata".

⁹ Da notare che il nostro ordinamento vieta la discriminazione basata sul sesso proteggendo nello stesso modo uomini e donne da qualsiasi trattamento basato su distinzioni arbitrarie o non giustificabili.

¹⁰ Il secondo comma dell'art. 17 della Convenzione intitolato "partecipazione del settore privato e dei mass media" prevede, per esempio, misure che "aiutino i bambini i genitori e gli insegnanti ad affrontare un contesto dell'informazione e della comunicazione che permetta l'accesso a contenuti degradanti potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento".

violenza; promuovere dei programmi e delle attività finalizzati ad aumentare l'autonomia e l'emancipazione delle donne. In quest'ottica, il nostro Stato dovrà lavorare¹¹ per sensibilizzare l'opinione pubblica (anche prevedendo specifiche campagne in tal senso), creare iniziative che contribuiscano a riconoscere le diverse forme di violenza e combatterle, fare in modo che a partire dall'educazione dei bambini si infondano la comprensione dei valori di uguaglianza e di reciproco rispetto nei rapporti con gli altri. Per far questo - come specificato nella Convenzione - dovranno essere inclusi nei programmi scolastici, a tutti i livelli di insegnamento, materiali didattici sui temi della parità tra i sessi e promuovere tali principi nelle strutture di istruzione non formale, quali i centri comunitari e sportivi. Dovrà, inoltre, fornire un'adeguata formazione a tutte le persone che, per professione, si occupano di questioni riguardanti la prevenzione e l'individuazione della violenza, l'uguaglianza tra i sessi, i bisogni delle vittime, la prevenzione della vittimizzazione secondaria e la promozione della cooperazione interistituzionale.

Il Capitolo IV mette in evidenza l'urgenza di creare efficaci meccanismi di collaborazione per un'azione coordinata tra tutti gli organismi, statali e non, che hanno un ruolo nella funzione di protezione e sostegno alle donne vittime di violenza (naturalmente anche domestica). Così, per prevenire il rischio di esporre le vittime ad altri atti di violenza e favorire il loro recupero, è essenziale garantire loro le migliori forme di sostegno e di protezione possibili per cui l'Italia dovrà adottare o rafforzare (quando già previste) misure destinate a garantire tale protezione, tra cui: misure urgenti di allontanamento per vietare agli autori di violenza l'accesso al domicilio familiare e ordinanze di ingiunzione o di protezione; accertarsi che le vittime abbiano un'adeguata informazione dei loro diritti e siano in grado di chiedere e ottenere aiuto; proporre servizi di sostegno specializzati; creare case rifugio adeguate¹²; incoraggiare le segnalazioni di episodi di violenza da parte di testimoni e di figure professionali prevedendo misure dirette a non ostacolare la possibilità di segnalare atti gravi di violenza (di genere o domestica) già avvenuti o il timore di altri gravi atti di violenza, previsione questa che appare in linea con il nostro ordinamento che già prevede specifici obblighi di denuncia, sia pure per i soli reati procedibili d'ufficio; proteggere e sostenere i bambini testimoni di violenze (art. 26) che possono subire dei maltrattamenti e che, in ogni caso, sono esposti a gravi traumi. I servizi di supporto specializzati dovranno, in questi casi, prendere in considerazione i bisogni dei bambini testimoni di comportamenti violenti e proporre un sostegno psicosociale adeguato. Certamente, qualsiasi intervento di questo tipo dovrà essere realizzato avendo riguardo al superiore interesse del bambino.

Il Capitolo V della Convenzione (composto dagli articoli da 29 a 48) è dedicato al diritto sostanziale e richiede l'adozione da parte dello Stato di misure "legislative o di altro tipo" finalizzate a garantire la repressione di ogni forma di violenza e il sostegno alle vittime. Le autorità dovranno, quindi, attivarsi per prevenire e punire gli atti di violenza contro le donne e di violenza domestica e nel caso vengano meno all'obbligo di sostenere e tutelare in modo adeguato le vittime, dovranno essere predisposte delle vie per procedere ai ricorsi civili per ottenere la riparazione del danno subito. A questo proposito ci sembra opportuno ricordare che per la legislazione italiana l'importanza delle norme previste dalla Convenzione, e contenute in questo capitolo, non sta tanto nella previsione di reati nuovi ma soprattutto nel fatto che ogni singola norma convenzionale "costringe" il legislatore nazionale a fare uno sforzo di valutazione delle differenze e sulle eventuali carenze delle norme interne rispetto a quelle contenute nella Convenzione. Infatti, mentre alcuni reati della Convenzione non sono specificatamente previsti nel nostro ordinamento - come il reato di matrimonio forzato distinto a seconda che la persona venga costretta a contrarre matrimonio o sia attirata con l'inganno fuori dal Paese in cui si trova allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio, o i reati di violenza psicologica (art. 33), o quello di molestie sessuali di natura verbale (art. 40) - la maggior parte delle ipotesi criminose, a partire dal reato di molestie sessuali di natura fisica, sono invece stati ben presi in considerazione dal nostro ordinamento penale, così come il reato di violenza

¹¹ Il Piano nazionale contro la violenza e lo stalking prevede la maggior parte delle misure previste, tuttavia non fa, per esempio, specifico riferimento alla sensibilizzazione circa le "conseguenze della violenza sui bambini".

¹² In Italia non esiste una disciplina-quadro dei Centri antiviolenza, che spesso, come viene ricordato nei lavori della Camera, sono spesso gestiti da privati i quali pur godendo di un sostegno pubblico e seppure previsti a livello nazionale, sono disciplinati dalle singole regioni: ciò comporta, inevitabilmente, una diversa legislazione da regione e regione, un diverso sostegno degli enti locali, la presenza di associazioni di volontariato diversificate sui territori, la disponibilità di fonti di finanziamento diminuite a causa della crisi.

fisica (art. 35), lo stalking (art. 34), la violenza sessuale, compreso lo stupro (art. 36), mutilazioni genitali femminili (art. 38), l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art. 39)¹³.

Il Capitolo VI (artt. da 49 a 58) disciplina gli aspetti processuali penali connessi ai reati di violenza specificando le misure che gli Stati sono tenuti ad adottare che vanno dagli interventi sulle indagini, all'adozione di misure cautelari e di sicurezza, all'acquisizione di prove e all'assistenza alle vittime. Il Capitolo VII infine, introduce per le donne migranti, incluse quelle prive di documenti, e le donne richiedenti asilo, una specifica tutela e protezione per far entrare gli Stati in un'ottica "di genere" nei confronti della violenza di cui queste donne sono vittime ad esempio accordando loro la possibilità di ottenere uno status di residente indipendente da quello del coniuge o del partner (art. 59), stabilendo l'obbligo di riconoscere la violenza di genere come una forma di persecuzione (art. 60) - ai sensi della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati - e ribadendo l'obbligo di rispettare il diritto del non-respingimento per le vittime di violenza contro le donne (art. 61).

La Convenzione prende poi in esame anche casi specifici come quello degli autori di atti di violenza che abbiano utilizzato il loro diritto di visita ai figli (vedi art. 31) per aggredire nuovamente la vittima e commettere gravi violenze e perfino omicidi. Per impedire il reiterarsi di questi episodi la Convenzione impone di valutare gli episodi di violenza precedentemente verificatisi al momento di decidere l'affidamento e i diritti di visita dei figli alla luce dell'interesse superiore di questi ultimi e di fornire vie di ricorso civili che consentano ai tribunali di pronunciare l'ordine di cessare un determinato comportamento, permettendo alle vittime di richiedere l'emissione di un'ordinanza, un ordine di allontanamento dal domicilio familiare, un ordine restrittivo o il divieto di avvicinamento¹⁴. Un punto fondamentale della Convenzione è poi aver stabilito che per tutte le fattispecie da essa previste (di violenza psicologica, stalking, violenza fisica, violenza sessuale, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili e aborto e sterilizzazione forzata) gli ordinamenti giuridici dei singoli Stati devono punire sia il favoreggiamento che la "complicità intenzionale" (art. 41). A questo proposito è utile ricordare che - come emerso dai lavori alla Camera - l'articolo 378 del nostro codice penale (rubricato favoreggiamento personale) va già in questo senso punendo con la reclusione fino a 4 anni chiunque, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la reclusione, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti. Un altro aspetto su cui la Convenzione insiste molto è l'"ingiustificabilità dei reati" (art. 42) che porta ad escludere, nella prima parte dell'articolo 42, che per motivi culturali (costumi, religioni, tradizioni) si arrivi a giustificare un atto di violenza tra quelli previsti dalla Convenzione; mentre la seconda parte dello stesso articolo (che mira a garantire che venga punito l'adulto che si avvale di un minore per indurlo a commettere il delitto motivandolo con ragioni di tipo culturale o religioso) trova risponidenza nell'art. 111 del nostro codice penale in cui si stabilisce che "chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata". E ancora che "se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la potestà, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi".

¹³ Analogo discorso può essere fatto per quelle parti della Convenzione che riguardano specificatamente le misure per la giurisdizione, le sanzioni penali e le circostanze aggravanti. Infatti, ad esempio, tra le aggravanti previste dalla Convenzione si contempla quella in caso di "commissione del reato in presenza di un bambino" mentre nel nostro ordinamento è assente come espressa circostanza aggravante; poi, per la prescrizione dei reati di violenza, la Convenzione prevede apposite norme che garantiscano alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo aver raggiunto la maggiore età quando decorre il termine di prescrizione.

¹⁴ Il nostro ordinamento non prevede che il giudice debba tener conto delle precedenti condanne o denunce a carico di uno dei genitori (in parte però suppliscono il codice civile con gli artt. 330 e 333, l'art. 155 bis c.c. e la giurisprudenza), né disciplina espressamente il diritto di visita dei minori in caso di violenza domestica.

Normativa Regionale

Politiche per adolescenti e giovani

Valle d'Aosta, LR 15 aprile 2013, n. 12, *Promozione e coordinamento delle politiche a favore dei giovani. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1997, n. 8 (Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani)*, pubblicata nel BUR Valle d'Aosta 7 maggio 2013, n. 19.

L'approvazione della nuova legge regionale 15 aprile 2013, n. 12 per la promozione e il coordinamento delle politiche a favore dei giovani semplifica (anche grazie alla contestuale abrogazione della legge n. 8 del 1997) il quadro giuridico della materia delle politiche per i giovani sul territorio valdostano adeguandone, contemporaneamente, l'impianto normativo alle disposizioni nazionali ed europee su questo tema.

È significativamente la stessa Regione a definire, all'art. 1, la finalità principale della legge in commento che è quella di promuovere degli interventi economici e di sostegno delle politiche rivolte agli adolescenti e ai giovani dai 14 ai 29 anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale. Viene poi subito dopo espressamente specificato che i principi su cui la Regione fonda la propria legge sono finalizzati alla costruzione di interventi che non conoscano episodi discriminatori, nei quali sia valorizzato il riconoscimento delle diversità fra le persone, con varie forme di inclusione e di solidarietà sociale (art. 2). Gli interventi previsti sono, infatti, finalizzati a favorire il benessere dei giovani e la loro corretta crescita, l'adozione di stili di vita sani, lo sviluppo della personalità e l'autonomia basata sull'assunzione di responsabilità personali e collettive. Negli interventi si cerca quindi di valorizzare le competenze e la creatività, di incoraggiare la partecipazione attiva e l'educazione alla cittadinanza, di supportare lo scambio con le altre generazioni e le altre culture, promuovere esperienze di giovani anche al di fuori del territorio regionale per permettere di mettersi alla prova in situazioni diverse da quelle conosciute e sviluppare nuove competenze da valorizzare nella realtà territoriale di appartenenza.

Gli ambiti di intervento descritti dalla legge sono molteplici e precisamente quello della formazione; dell'orientamento scolastico e lavorativo; dello sport e del tempo libero; dell'informazione e della comunicazione; della mobilità e degli scambi socio-culturali internazionali; dell'inserimento lavorativo; dell'accesso all'abitazione; della cultura, della creatività e dell'arte; della prevenzione, della protezione sociale e della partecipazione sociale.

Viene poi stabilito che ogni tre anni il Consiglio regionale approvi un Piano regionale, che stabilisca gli obiettivi da perseguire (art. 4) ed istituisca un gruppo regionale di coordinamento delle politiche giovanili, così come vengono definiti i Consigli territoriali dei giovani, il Conseil régional des jeunes, il Forum regionale dei giovani, quali organismi di rappresentanza del mondo giovanile e luoghi di confronto e di partecipazione attiva (artt.6 e 7).

Famiglie - Sostegno economico e di assistenza sociale

Puglia, LR 6 febbraio 2013, n. 7, *Norme urgenti in materia socio-assistenziale*, pubblicata nel BUR Puglia dell'11 febbraio 2013, n. 21.

Bolzano, LP 17 maggio 2013, n. 8, *Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige*, pubblicata nel BUR Trentino-Alto Adige del 21 maggio 2013, n. 21.

Trento, LP 15 maggio 2013, n. 9, *Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie*, pubblicata nel BUR Trentino-Alto Adige del 15 maggio 2013, n. 20, Suppl. Straord. n. 1.

La Regione Puglia e le due Province autonome, Bolzano e Trento, con le rispettive leggi (LR 7/2013 Puglia, LP 8/2013 Bolzano e LP 9/2013 Trento) hanno adottato delle norme volte a migliorare il sostegno economico e sociale dei propri territori.

In particolare, con la legge 7/2013 la Regione Puglia disciplina in modo più organico le norme vigenti in materia di organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, modificando, integrando e ridefinendo le competenze istituzionali di Regione, Province e Comuni - ciascuno entro i limiti delle rispettive programmazioni finanziarie - per la gestione degli interventi indifferibili per i minori fuori famiglia e i minori stranieri non accompagnati (art. 1), per gli alunni disabili e le madri nubili con figli. In particolare, per le madri, si prevede l'erogazione di prestazioni, anche economiche, per il contrasto alla povertà e il sostegno del diritto allo studio, e per gli alunni disabili frequentanti gli istituti di istruzione secondaria, la realizzazione dei servizi di assistenza specialistica per la loro integrazione scolastica. La legge in esame apporta poi anche delle modifiche urgenti che riguardano le procedure di autorizzazione al funzionamento delle strutture.

Le Province autonome di Bolzano (LP 8/2013) e Trento (LP 9/2013) hanno invece emanato norme per il sostegno economico diretto alle famiglie.

Trento fissa le misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente prevedendo incentivazioni per l'acquisto e la costruzione della prima casa di abitazione.

La dettagliatissima legge di Bolzano riconosce la famiglia come "fondamento della società e l'ambiente educativo, formativo e relazionale più significativo per i figli". Mette, poi, in evidenza i principi su cui si basa lo scopo principale dell'intera legge che è quello di sostenere le famiglie, nell'ambito di una politica familiare organica, in ogni fase di vita, creando i presupposti affinché esse possano operare scelte individuali e realizzare un proprio modello di vita. In quest'ottica la Provincia dichiara la necessità di prevedere ed adottare misure atte a sostenere i nuclei familiari (sia dirette all'intero nucleo familiare o al sostegno di singoli componenti della famiglia) e le varie forme di convivenza dove i componenti della stessa generazione, o di generazioni diverse, hanno uno stretto legame fra loro e si prendono cura vicendevole. La legge dedica poi una particolare attenzione alle famiglie con figli a carico; alle misure per migliorare il benessere e la qualità di vita delle famiglie (vedi l'art. 5 sulle "politiche dei tempi" che attraverso misure relative alla gestione ed organizzazione dei tempi e degli spazi della vita promuove l'istituzione e la gestione di banche del tempo, gli orari della scuola e del lavoro ecc); a rafforzare il comune senso di responsabilità del padre e della madre nell'educazione dei figli, anche nell'intento di promuovere una diversa concezione dei ruoli di genere e ottimizzare la parità fra i sessi nella vita familiare e professionale. In tal senso la Provincia sostiene azioni a favore della parità di genere in tutti i settori sociali; promuove programmi finalizzati all'ampliamento delle immagini di ruolo, all'attuazione di interventi educativi e formativi improntati ai valori di genere e al coinvolgimento attivo dei padri nella crescita e nell'educazione dei figli, crea incentivi per consentire ad entrambi i genitori, e ai padri in particolare, di poter usufruire del congedo parentale per migliorare la conciliabilità fra famiglia e lavoro (vedi art. 8); sostenere la famiglia alleviandone gli oneri attraverso prestazioni in natura e in denaro dirette o indirette (art. 9) quali le prestazioni previste da altre leggi di settore, come ad esempio misure per il diritto allo studio, trasporti pubblici, edilizia abitativa, politiche sociali e sanitarie e parimenti volte al sostegno della famiglia. Tra gli interventi di sostegno preventivi per la famiglia e il rafforzamento delle competenze relazionali, educative e genitoriali, l'articolo 7 contiene misure e iniziative per consentire ai genitori di comprendere meglio il proprio ruolo e le proprie responsabilità e, fra queste, importanti sono le misure di sensibilizzazione per le famiglie e gli operatori volte a favorire un diverso approccio ai ruoli di genere, le azioni finalizzate a superare incertezze o difficoltà nel rapporto di coppia, e la mediazione familiare. La legge ha previsto, inoltre, alcuni organismi che assicurino un raccordo delle misure di

politica familiare nei vari ambiti di attività attraverso l'istituzione di un' "Agenzia per la famiglia" (art. 11) che esercita funzioni di stimolo e di indirizzo nei confronti delle strutture dell'Amministrazione provinciale per l'attuazione delle misure a favore della famiglia e la Consulta per la famiglia (art. 12).

La legge in esame, oltre a promuovere il servizio degli asili nido erogato dai comuni (art. 14), le microstrutture per la prima infanzia (art. 15), le microstrutture e i servizi diurni aziendali per bambini e bambine (art. 16), disciplina l'assistenza alla prima infanzia, intendendo, cioè, l'attività delle persone facenti capo agli enti che assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambine e bambini di altre famiglie, di età compresa fra tre mesi e tre anni e quelli che, dopo il compimento del terzo anno di età, non frequentano ancora la scuola dell'infanzia (art. 13).

Educazione e Istruzione – Servizi educativi per la prima infanzia

Calabria, LR 29 marzo 2013, n. 15, *Norme sui servizi educativi per la prima infanzia*, pubblicata nel BUR Calabria del 2 aprile 2013, n. 7, Suppl. Straord. 5 aprile 2013, n. 3.

Toscana, LR 23 gennaio 2013, n. 2, *Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e di tirocini*, pubblicata nel BUR Toscana del 30 gennaio 2013, n. 4, parte prima

Due Regioni, in particolare Calabria e Toscana, hanno legiferato sul tema dei servizi educativi per la prima infanzia.

La Calabria ha emanato la legge 15/2013 che abroga la vecchia disciplina degli asili nido (LR 12/1973) con l'obiettivo di promuovere gli interventi per la qualificazione e lo sviluppo dei servizi socio educativi per la prima infanzia in modo da garantire pari opportunità tra i bambini e valorizzare l'iniziativa degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, dei privati e delle associazioni familiari. Ai bambini e alle bambine sono rivolti progetti, interventi e servizi, che rappresentano un momento formativo importante nonché un'esperienza decisiva per la crescita personale e sociale. La legge, nell'ispirarsi ai principi della Convenzione Onu del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali Ue del 2000, dichiara di sostenere e disciplinare il coordinamento di interventi educativi unitari e globali per garantire e tutelare i diritti dei bambini, la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, la loro partecipazione al processo decisionale. Molto importante è poi l'obiettivo di prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione e (art. 4) disciplinare le tipologie di servizi per l'infanzia nel rispetto di quanto previsto dal «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali» del CISIS (Centro interregionale per i sistemi informativi, geografici e statistici) approvato il 29 ottobre 2009. In particolare il sistema educativo integrato dei servizi per bambini da 0 a 3 anni permette di offrire servizi flessibili e differenziati tra loro, ma congruenti ai bisogni in evoluzione dei bambini e delle loro famiglie; è costituito dai nidi d'infanzia e dai servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare.

Gli artt. 5 e 6 disciplinano il nido d'infanzia (che garantisce attraverso lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali, la cura dei bambini in un contesto esterno a quello familiare e l'affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali), i micro nidi di infanzia (che prevedono l'accoglienza di un numero ridotto di bambini e possono essere istituiti anche nei luoghi di lavoro) e i servizi educativi integrativi al nido e polo d'infanzia (art. 7). Tali servizi sono caratterizzati da un alto grado di personalizzazione per il numero ridotto di bambini affidati ad uno o più educatori in modo continuativo.

La Toscana, con la LR 2/2013 di modifica della legge 32/2002 ha, invece, disciplinato i servizi educativi per la prima infanzia (e le regole per lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento) allo scopo di realizzare un vero e proprio sistema di opportunità educative che, in collaborazione con le famiglie, possono concorrere allo sviluppo delle potenzialità e delle competenze delle bambine e dei bambini nei primi tre anni di vita. A questo proposito appare importante evidenziare la previsione per cui ogni intervento ed azione deve rispettare la libertà e la dignità personale di tutti i bambini e le bambine, tanto che - nell'ottica dell'integrazione e della garanzia di un'effettiva uguaglianza di opportunità per tutti - la legge specifica di valorizzare le differenze di religione, di etnia, di genere, cultura familiare e capacità individuali, di una efficace collaborazione con i servizi sociali, sanitari e con altri soggetti che si interessano della realtà infantile, per la tutela della salute e la prevenzione di possibili forme di disagio fisico, psicologico e sociale. L'art. 3 bis definisce poi il sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, mentre, l'art. 4, disciplina le tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia che costituiscono un sistema integrato, finalizzato a garantire e diffondere una cultura dell'infanzia che prevede il nido d'infanzia e i servizi integrativi.

Violenza di genere – Misure di prevenzione, contrasto e sostegno alle vittime

Valle d'Aosta, LR 25 febbraio 2013, n. 4, *Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere*, pubblicata nel BUR Valle D'Aosta del 12 marzo 2013, n. 11.

Veneto, LR 23 aprile 2013, n. 5, *Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne*, pubblicata nel BUR Veneto del 26 aprile 2013, n. 37.

Le Regioni Valle d'Aosta e Veneto hanno approvato due leggi volte a prevenire e contrastare i fenomeni della violenza di genere prevedendo degli specifici interventi.

Innanzitutto, le appena ricordate Regioni, definiscono il fenomeno della violenza di genere intendendo come tale qualsiasi forma, diretta o indiretta, e qualsiasi grado di violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, di minaccia di violenza, di molestie, di stalking e di persecuzione rivolte contro le persone in ragione della loro identità di genere, indipendentemente dall'orientamento politico, religioso, sessuale o dall'etnia delle persone coinvolte, vittime o artefici della violenza (Valle d'Aosta). Ciascuna forma di violenza contro le donne, di minore età e adulte, costituisce infatti non solo una vera e propria "violazione dei diritti umani fondamentali", ma anche un grave ostacolo al raggiungimento della parità tra i sessi (Veneto).

Per entrambe le Regioni, poi, il motivo e l'obiettivo delle rispettive leggi è quello di assicurare alle vittime della violenza e ai loro figli tutela, protezione e sostegno concreti per consentire, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato di far recuperare a tutte le vittime la propria individualità e di riconquistare la propria autonomia e indipendenza non solo personale ma di tipo sociale ed economica.

In entrambe le Regioni sono numerosi gli interventi previsti e le azioni volte a prevenire e a contrastare la violenza di genere ed è evidente l'attenzione posta nel promuovere:

1. un'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
2. la diffusione della cultura del rispetto reciproco tra i sessi;
3. la cura della formazione di operatori socio sanitari con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e dei centri di aggregazione multiculturali.

Tra le questioni da affrontare come prioritarie si annovera il rafforzamento dell'autonomia, materiale e psicologica, delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori garantendo loro accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso indipendentemente dalla loro cittadinanza.

Per favorire poi l'attuazione integrata delle attività, la Valle d'Aosta prevede l'approvazione di un Piano triennale (art. 3) che segue quattro linee di intervento volte a: 1) realizzare un sistema regionale di monitoraggio e di valutazione delle azioni intraprese; 2) stipulare accordi di programma tra le pubbliche amministrazioni e protocolli d'intesa tra le istituzioni pubbliche e private, le realtà associative e di volontariato, le forze dell'ordine e il Centro antiviolenza, volti a rafforzare la rete territoriale già esistente; 3) offrire orientamento e accompagnamento delle vittime della violenza di genere nel mercato del lavoro; 4) coinvolgere la popolazione in campagne di prevenzione e di educazione.

La regione prevede inoltre un Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere, e, all'art. 5, i Progetti antiviolenza, tutti finalizzati alla realizzazione di iniziative di prevenzione contro la violenza di genere che coinvolgano le scuole e le famiglie, e che trattino i temi dell'educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra i sessi, al rispetto dell'identità sessuale, religiosa e culturale e la non violenza come metodo di convivenza civile. La legge valdostana istituisce poi il Centro antiviolenza (art. 6) e il Servizio di prima accoglienza per donne maltrattate (art. 7) che, fra le altre cose, garantisce la continuità dei rapporti affettivi e assistenziali con i figli maggiorenni e con gli altri componenti del nucleo familiare non coinvolti negli episodi di violenza di genere o nei maltrattamenti. Infine contribuisce a garantire la buona "tenuta" della legge anche l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere (art. 9).

In modo simile, anche il Veneto propone nella legge la realizzazione (o il miglioramento strutturale) di centri antiviolenza, di case rifugio e di case di secondo livello. Queste ultime, in particolare, sono strutture di ospitalità temporanea per quelle donne che non si trovano in situazione di pericolo immediato e che necessitano di un periodo limitato di tempo per compiere il percorso di uscita dalla violenza e raggiungere l'autonomia. La legge promuove: la realizzazione di attività di sostegno e gestione alle strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza; l'individuazione di strumenti e strategie interistituzionali atti a garantire il necessario coordinamento e le sinergie fra gli enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali delle comunità locali, in special modo attraverso il coinvolgimento degli enti locali, delle forze dell'ordine, delle prefetture, del sistema sanitario regionale, della magistratura. Emerge, quindi, fra le disposizioni contenute nella legge del Veneto, la realizzazione di attività di prevenzione, monitoraggio e studio dei fenomeni, l'individuazione di proposte per mettere in atto misure efficaci di contrasto nonché di specifiche attività di carattere informativo, culturale, educativo e formativo da svolgere in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e di ricerca, gli enti locali, e i soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro. La Regione - stabilisce infine l'art. 8 - istituisce il Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne al quale partecipano enti, istituzioni ed altri soggetti.